



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2828 del 2013, proposto da Di Marco Aquilino, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Giordani, 42 (studio legale Ganguzza);

contro

Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco p.t., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Palma, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 10;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano n. 83 del 28 febbraio 2013, pubblicata all'Albo Pretorio in data 23 marzo 2013, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011;

- della delibera della Giunta Comunale n. 325 del 22 novembre 2012 con cui è stata approvata la relazione illustrativa dei risultati del rendiconto

della gestione per l'esercizio 2011 ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

- della delibera di Giunta Comunale n. 50 del 15 febbraio 2013 con cui sono state approvate le integrazioni ed osservazioni del parere dei Revisori dei Conti;

- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ivi comprese le determinazioni del dirigente del Settore Programmazione Economica n. 170 del 22 novembre 2012 e n. 11 del 13 febbraio 2012, le note dello stesso dirigente prot. n. 19828 del 25 maggio 2012 e prot. n. 2995 del 16 gennaio 2013, la relazione del dirigente del Settore Advocatura prot. n. 543 del 7 ottobre 2013, il provvedimento del Sindaco prot. 8069 del 14 febbraio 2013 e la delibera della Giunta Comunale n. 325 del 23 novembre 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 16 maggio 2018 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. Di Marco Aquilino ricorre in qualità di consigliere comunale del Comune di San Giorgio a Cremano ed impugna, chiedendone l'annullamento, la delibera n. 83 del 28 febbraio 2013 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011 dell'ente locale e gli ulteriori atti indicati in epigrafe.

Lamenta in sintesi il mancato deposito della relazione dei revisori dei conti entro il termine di 20 giorni prima della seduta consiliare del 28 febbraio

2013; deduce quindi violazione dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 vigente *ratione temporis* che, prima della novella attuata con il D.Lgs. n. 126/2014, disponeva quanto segue: “*Sono allegati al rendiconto:... b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d)*” (l'art. 239 menziona alla lett. ‘d’ la “*relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo*”).

Difatti, dagli atti di causa emerge che il Collegio dei Revisori rendeva la propria relazione in data 26 febbraio 2013, quindi 2 giorni prima della seduta consiliare, confermando un precedente parere non favorevole già espresso nel 2012.

Il ricorrente sostiene quindi che l'omesso deposito del rendiconto entro il termine specificamente prescritto si sarebbe tradotto in un *vulnus* al corretto esercizio delle proprie funzioni istituzionali di consigliere comunale affermando che, a causa di tale omissione, non ha poi preso parte alla votazione conclusiva.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente evidenzia che, in sede di parere, il collegio dei revisori ha espresso diversi rilievi contabili, per cui la successiva approvazione si porrebbe in contrasto con l'art. 227 del T.U.E.L., secondo cui, in sede di approvazione della proposta di rendiconto, il Consiglio Comunale deve tenere conto della relazione dei revisori.

Si è costituito il Comune di San Giorgio a Cremano che si oppone all'accoglimento del ricorso. La difesa dell'amministrazione obietta che non può ravvisarsi alcun *vulnus* nelle prerogative del consigliere comunale ricorrente poiché, nella riunione dei capigruppo del 5 febbraio 2013 - quindi diversi giorni prima della seduta consiliare dedicata all'approvazione del rendiconto - sarebbe stata già trattata la questione

relativa alla conoscibilità della suddetta relazione e, in quella sede, si verbalizzò che il parere risultava trasmesso al dirigente del Settore Finanziario e che molti consiglieri ne risultavano in possesso; pertanto, ritiene che il ricorrente sia stato posto in condizioni di prendere visione del documento.

L'ente locale conclude per il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 14 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, non può dubitarsi in ordine all'ammissibilità del gravame, in considerazione della sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, nella spiegata qualità di consigliere comunale. Difatti, il vizio denunciato con il ricorso - con specifico riferimento al mancato rispetto del termine per l'invio della relazione dell'organo di revisione - si sostanzia nella lesione del diritto all'ufficio, quindi attiene all'esercizio della carica di consigliere comunale, impeditivo o lesivo delle funzioni consiliari.

Invero, secondo consolidato orientamento del giudice amministrativo, i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive; pertanto, l'impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello *ius ad officium*; pertanto la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) violazione

dell'ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3446/2014; T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 4570/2015; T.A.R. Salerno, n. 230/2015).

Non merita poi condivisione l'argomentazione dell'amministrazione secondo cui, a prescindere dal mancato rispetto del termine per il deposito della predetta relazione, il consigliere ricorrente avrebbe avuto comunque conoscenza del documento per un congruo periodo.

La deduzione è sfornita di prova e, in ogni caso, risulta documentato che l'organo di revisione ha depositato la propria relazione in data 26 febbraio 2013, quindi due giorni prima della seduta consiliare. Nel verbale della seduta consiliare del 28 febbraio 2013 si legge che tale circostanza è stata ritenuta non ostativa all'approvazione del conto consuntivo richiamando, sul punto, la pronuncia del T.A.R. Puglia, Bari n. 251/2011 secondo cui difetterebbe una specifica previsione che imponga il deposito della relazione dei revisori dei conti unitamente alla proposta di rendiconto e nei termini fissati per tale ultimo documento.

Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Sussiste infatti violazione dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale la proposta di rendiconto della gestione deve essere messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare per l'approvazione almeno 20 giorni prima della data di convocazione della relativa seduta e deve risultare completa dei documenti utili all'approvazione, tra i quali la relazione del collegio dei revisori.

In argomento, il Collegio non ritiene di doversi discostare dal proprio precedente (T.A.R. Napoli, Sez. I, sentenza n. 4412 del 18 settembre 2017) - al quale quindi può farsi sinteticamente richiamo ai sensi dell'art. 74 del c.p.a. - con cui si è statuito che il mancato rispetto del termine sancito dalla normativa per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali

della relazione dei revisori dei conti integra uno specifico profilo di legittimità e determina la lesione del cd. *ius ad officium* dei consiglieri comunali.

La considerazione svolta conduce quindi all'accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento della delibera del Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano n. 83 del 28 febbraio 2013 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese del giudizio possono essere compensate, in relazione alla natura della controversia ed al concreto svolgimento dei fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la delibera del Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano n. 83 del 28 febbraio 2013 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 11 aprile 2018 e 16 maggio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO